

REGOLAMENTO (CEE) N. 4151/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti:

1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità,
2. la custodia temporanea di tali merci (4),

modificata, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha definito taluni principi da osservare in materia;

considerando che le disposizioni cui debbono essere sottoposte le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità fino a quando abbiano ricevuto una destinazione doganale sono essenziali per il buon funzionamento dell'unione doganale; che occorre quindi garantire nel miglior modo la loro applicazione uniforme nella Comunità; che a tal fine è opportuno sostituire le attuali disposizioni della direttiva 68/312/CEE con un regolamento, apportandovi tutte le precisazioni e gli adeguamenti necessari; che ne risulterà una maggiore certezza giuridica per i singoli;

considerando che le merci che sono introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere sottoposte ad adeguata vigilanza doganale per assicurare l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, delle altre disposizioni applicabili;

considerando che a tal fine occorre definire gli obblighi cui sono tenute le persone che introducono merci nel territorio doganale della Comunità e le persone che successivamente prendono in carico tali merci, per provvedere al loro spostamento o deposito, fino a quando abbiano ricevuto una destinazione doganale; che il contenuto di questi obblighi va precisato per ciascuna situazione in cui possano venire a trovarsi le merci dopo la loro introduzione materiale nel territorio doganale della Comunità fino alla loro assegnazione ad una destinazione doganale determinata;

considerando che ciascuno di questi obblighi deve tener conto della necessità, per le autorità doganali di provvedere ad un'efficace vigilanza sulle merci; che occorre quindi modulare il tenore di questi obblighi in funzione del modo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità; che ciò vale, in particolare, per quanto riguarda la fissazione dei termini, durante i quali le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità possono sostare in detto territorio prima di ricevere una destinazione doganale;

considerando che le misure di vigilanza da predisporre per le merci introdotte nel territorio doganale devono tener conto della particolare situazione giuridica delle zone franche oltre che delle particolarità del traffico di viaggiatori, del traffico frontaliero e delle spedizioni a mezzo posta o collo postale;

considerando che per garantire, nelle migliori condizioni, la vigilanza sulle merci in attesa che venga data loro una precisa destinazione doganale, occorre autorizzare la loro collocazione in magazzini di custodia temporanea autorizzati dalle autorità doganali e posti sotto la responsabilità dei rispettivi gerenti;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento non sono in linea di principio applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito; che le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle relative alla presentazione devono invece applicarsi alle predette merci fin dalla loro presentazione in dogana, conformemente alle norme applicabili in materia di transito;

(1) GU n. C 356 del 31. 12. 1985, pag. 31.

(2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 108, e GU n. C 326 del 12. 12. 1988.

(3) GU n. C 263 del 20. 10. 1986, pag. 9.

(4) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.